Conto corrente con la Posta — Anno 77° — Numero 282

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 5 dicembre 1936 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

Ministero delle colonie: Ricompense al valor militare . . . Pag. 3510

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e REGIO DECRETO 23 novembre 1936-XV, n. 2047.
5ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1936-37 . . . Pag. 3510

REGIO DECRETO 7 agosto 1936-XIV, n. 2048.
Regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Atri e di Pineto . . . Pag. 3510

REGIO DECRETO 8 ottobre 1936-XIV, n. 2049.
Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione dell'Oratorio di S. Filippo Neri, in Firenze . . . Pag. 3510

REGIO DECRETO 1° ottobre 1936-XIV, n. 2050.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita denominata « Opera pia Congrega S. Maria la Nascita », in Altamura (Bari) . . . Pag. 3510

REGIO DECRETO 8 ottobre 1936-XIV, n. 2051.
Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia del SS. Lorenzo e Mamiliano, in Isola del Giglio Porto (Grosseto) . . . Pag. 3510

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1936-XV.
Divieto di caccia e di cattura dell'orso bruno delle Alpi . . . Pag. 3511

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: R. decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2008, recante provvedimenti a favore di Istituti di credito di diritto pubblico, che addivengano alla soppressione della Sezione « Cassa di risparmio » . . . Pag. 3511

Ministero delle finanze:
R. decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2024, concernente la proroga fino al 31 dicembre 1937-XVI, del termine per l'esercizio dei privilegi fiscali agli esattori delle imposte dirette cessati di carica al 31 dicembre 1932-X. Pag. 3511
R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1192, sulla costituzione di una Sezione autonoma del Consorzio di credito per le opere pubbliche per i finanziamenti delle opere pubbliche in Etiopia . . . Pag. 3511

Ministero della guerra:
R. decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1996, che aumenta gli organici degli ufficiali del Regio esercito . . . Pag. 3511
R. decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1847, che reca norme esecutive ed integrative della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1116, sul riacquisto della capacità militare perduta a seguito di condanna, sulla riabilitazione militare, sulla reintegrazione nel grado, sull'impiego dei condannati incorsi nella incapacità militare e sulla istituzione di reparti militari speciali. Pag. 3511
R. decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 1995, recante integrazione dell'art. 75 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932-X, n. 1332 . . . Pag. 3511

Ministero dell'interno: R. decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 1925, concernente l'abrogazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2172, circa l'applicazione delle norme del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie . . . Pag. 3511

Ministero della marina: R. decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1973, riguardante la sostituzione del 2° comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 1030, sul matrimonio degli ufficiali delle Forze armate . . . Pag. 3511

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Scambio di Note fra l'Italia e la Francia relativo all'accordo di carattere commerciale stipulato in Roma il 31 ottobre 1936 . . . Pag. 3511

Ministero delle finanze:
Medie dei cambi e dei titoli . . . Pag. 3512
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico. Pag. 3512
Diffida per tramutamento di titoli di rendita P. R. 3.50 % . Pag. 3512
Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio . . . Pag. 3512
Diffida per trasferimento di titoli di rendita ex consolidato 5 %. Pag. 3513

CONCORSI

Ministero della marina:
Concorso a tre posti di disegnatore tecnico aggiunto delle D.A.A.N. Pag. 3513
Concorso a sette posti di vice ragioniere nel ruolo del personale dei Regi arsenali militari marittimi . . . Pag. 3516
Concorso ad un posto di capo tecnico aggiunto per la specialità « congegnatori artiglieri » delle D.A.A.N. . . . Pag. 3517

Ministero degli affari esteri: Concorso a 12 posti di volontario nella carriera diplomatica consolare . . . Pag. 3520

Regia prefettura di Terni: Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto . . . Pag. 3523

Regia prefettura di Verona: Proroga del concorso a posti di sanitario condotto . . . Pag. 3523

Regia prefettura di Campobasso: Proroga del concorso a posti di sanitario condotto . . . Pag. 3523

Regia prefettura di Bologna: Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto . . . Pag. 3523

Regia prefettura di Udine: Riapertura del concorso a posti di levatrice condotta . . . Pag. 3523

Regia prefettura di Teramo: Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di levatrice condotta . . . Pag. 3523

Regia prefettura di Vicenza: Proroga del concorso a posti di sanitario condotto . . . Pag. 3523

Regia prefettura di Genova: Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto . . . Pag. 3523

Regia prefettura di Palermo: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto . . . Pag. 3524

MINISTERO DELLE COLONIE

Ricompense al valor militare.

(*Regio decreto 24 settembre 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti addì 12 novembre 1936-XV, registro n. 17 Colonie, foglio n. 32*).

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Colonia:

MEDAGLIA DI BRONZO.

Dominici Mariano, da Messina, capitano in s.p.e. nell'VIII battaglione eritreo. — Comandante di un distaccamento avanzato in località Suani Mescerek (sud Misuratino), avendo alle sue dipendenze una compagnia eritrea dell'VIII battaglione e reparti della M.V.S.N., giunti da poco in colonia, con tatto e sagacia riusciva a presidiare l'importante deposito viveri, ricacciando ripetutamente l'assalto dei ribelli. Comandava ed organizzava la difesa con capacità e avvedutezza. Nel combattimento dimostrava sprezzo della vita, esponendosi continuamente nei punti più pericolosi, incitando i dipendenti. Bell'esempio di soldato valoroso e di intelligente comandante. — Suani Mescerek, 15-29 dicembre 1923-II.

(5882)

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e REGIO DECRETO 23 novembre 1936-XV, n. 2047.
5ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1936-37.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re e Imperatore, in udienza del 23 novembre 1936-XV, sul decreto che autorizza una 5ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1936-37.

MAESTA'

Per accertate ulteriori necessità del servizio di investigazione politica, occorre aumentare di L. 5.000.000 lo stanziamento relativo, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per il corrente esercizio finanziario.

In conformità di deliberazione del Consiglio dei Ministri e in virtù delle facoltà consentite dalle vigenti norme di legge sulla contabilità generale dello Stato, l'indicata somma è da prelevare dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che ho l'onore di rassegnare all'Augusta sanzione della Maestà Vostra e che autorizza l'assegnazione della somma stessa al capitolo n. 81 dell'indicato stato di previsione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1936-37 sono disponibili L. 20.410.190;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 268 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1936-37, è autorizzata una 5ª prelevazione nella somma di lire cinque milioni (lire 5.000.000) da assegnare al capitolo n. 81: « Spese per il servizio d'investigazione politica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 380, foglio 20. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 agosto 1936-XIV, n. 2048.
Regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Atri e di Pineto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduti la legge 22 dicembre 1932-XI, n. XI, n. 1703, con la quale la parte del territorio del comune di Atri, situata fra il comune di Pineto ed il fiume Vomano, comprendente le località Calvano e Scerne, venne aggregata al comune di Pineto, il R. decreto 9 novembre 1933-XII, n. 1544, col quale fu delimitato il confine fra i comuni di Atri e di Pineto, nonchè il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1112, convertito nella legge 18 aprile 1935-XIII, n. 928, recante norme per l'interpretazione autentica della legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1703;

Vedute le deliberazioni del podestà di Atri in data 31 agosto 1934-XII, n. 174, e 30 maggio 1936-XIV, n. 59, nonchè quelle del podestà di Pineto in data 3 novembre 1934-XIII, n. 26, e 5 giugno 1936-XIV, n. 21, concernenti accordi per il regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i detti Comuni;

Veduti i pareri espressi dalla Giunta provinciale amministrativa di Teramo nelle adunanze del 14 dicembre 1934-XIII e del 25 giugno 1936-XIV;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Atri e di Pineto, in dipendenza delle modificazioni apportate alle loro circoscrizioni in attuazione della legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1703, sarà provveduto in conformità delle surriferite deliberazioni podestarili.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 7 agosto 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 380, foglio 6. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 ottobre 1936-XIV, n. 2049.
Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione dell'Oratorio di S. Filippo Neri, in Firenze.

N. 2049. R. decreto 8 ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione dell'Oratorio di S. Filippo Neri in Firenze, e viene autorizzato il trasferimento a favore della su indicata Congregazione di immobili del complessivo valore approssimativo di L. 20.000, da essa posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1936 - Anno XV

REGIO DECRETO 1° ottobre 1936-XIV, n. 2050.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita denominata « Opera pia Congrega S. Maria la Nascita », in Altamura (Bari).

N. 2050. R. decreto 1° ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita denominata « Opera pia Congrega S. Maria la Nascita », con sede in Altamura (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1936 - Anno XV

REGIO DECRETO 8 ottobre 1936-XIV, n. 2051.
Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia dei SS. Lorenzo e Mamiliano, in Isola del Giglio Porto (Grosseto).

N. 2051. R. decreto 8 ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Grosseto in data 1° ottobre 1935, relativo alla soppressione delle due Cappellanie curate, sotto i nomi di S. Lorenzo e di S. Mamiliano in Isola del Giglio Porto (Grosseto), e alla erezione della nuova parrocchia sotto il titolo dei SS. Lorenzo e Mamiliano.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1936 - Anno XV

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1936-XV.
Divieto di caccia e di cattura dell'orso bruno delle Alpi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Sulla proposta del commissario ministeriale per l'applicazione della legge sulla caccia nelle nuove Provincie;
Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure che consentano la protezione e l'incremento dell'orso bruno delle Alpi;

Decreta:

Fino a nuova disposizione la caccia e la cattura dell'orso bruno delle Alpi è vietata in tutto il territorio del Regno.
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Roma, addì 30 novembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: ROSSONI.

(5965)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1936-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato il 30 novembre 1936-XV alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione del R. decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2008, recante provvedimenti a favore di Istituti di credito di diritto pubblico, che addivengano alla soppressione della Sezione « Cassa di risparmio ».

(5967)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato alla Camera dei deputati, nella seduta del 3 dicembre 1936-XV, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2024, concernente la proroga fino al 31 dicembre 1937-XVI, del termine per l'esercizio dei privilegi fiscali agli esattori delle imposte dirette cessati di carica al 31 dicembre 1932-X.

(5966)

A mente e per gli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si comunica che S. E. il Ministro per le finanze e S. E. il Ministro per le colonie, in data 29 novembre 1936-XV, hanno trasmesso alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1192, sulla costituzione di una Sezione autonoma del Consorzio di credito per le opere pubbliche per i finanziamenti delle opere pubbliche in Etiopia.

(5968)

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 30 novembre 1936-XV, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1996, che aumenta gli organici degli ufficiali del Regio esercito.

(5969)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 23 novembre 1936-XV, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1847, che reca norme esecutive ed integrative della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1116, sul riacquisto della capacità militare perduta a seguito di condanna, sulla riabilitazione militare, sulla reintegrazione nel grado, sull'impiego dei condannati incorsi nella incapacità militare e sulla istituzione di reparti militari speciali.

(5970)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 30 novembre 1936-XV, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 1995, recante integrazione dell'art. 75 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932-X, n. 1332.

(5971)

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 26 novembre 1936-XV, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 1925, concernente l'abrogazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2172, circa la applicazione delle norme del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie.

(5972)

MINISTERO DELLA MARINA

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina, in data 25 novembre 1936-XV, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1973, riguardante la sostituzione del 2° comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 1030, sul matrimonio degli ufficiali delle Forze armate.

(5973)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di Note fra l'Italia e la Francia relativo all'accordo di carattere commerciale stipulato in Roma il 31 ottobre 1936.

Addì 31 ottobre 1936 è stato stipulato in Roma fra l'Italia e la Francia un accordo di carattere commerciale. Tale accordo, realizzato mediante scambio di Note, è del seguente tenore:

LE CHARGE D'AFFAIRES DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE A ROME AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES DU ROYAUME D'ITALIE

Rome, le 31 octobre 1936.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de faire à Votre Excellence les propositions suivantes en ce qui concerne le Modus Vivendi et les autres accords signés à Rome le 11 août 1936 entre le France et l'Italie pour régler leurs échanges commerciaux et les payements qui s'y réfèrent:

1. — Le Modus Vivendi et les autres accords précités resteront en vigueur jusqu'au 31 décembre 1936.

2. — Les deux Parties Contractantes examineront de concert avant le 30 novembre 1936 les résultats de l'application du Modus Vivendi et les conditions dans lesquelles il pourra être renouvelé ou remplacé par un nouvel accord.

3. — La distribution des permis d'importation, qui auront une validité de 90 jours, sera, pour la période 1er novembre-31 décembre 1936, effectuée par les deux Pays immédiatement, sans tenir compte des prévisions de disponibilités de fonds au compte prévu par l'art. 3 du Modus Vivendi.

4. — Les contingents réservés à la France pour l'importation de ses marchandises en Italie à partir du 1er novembre jusqu'au 31 décembre 1936 sont majorés, en valeur, de 25 % par rapport aux contingents correspondants distribués jusqu'au 31 octobre 1936. En outre, étant donné la réduction que l'importation des marchandises françaises en Italie, a subie jusqu'au 31 octobre 1936, par rapport aux prévision établies au cours des pourparlers qui ont abouti à la conclusion du Modus Vivendi, l'Italie accorde pour la période allant jusqu'au 31 décembre 1936 des contingents supplémentaires pour un total de 9 milions de lires. Les deux Gouvernements se mettront d'accord pour déterminer ces contingents.

Si le Gouvernement italien accepte les propositions qui précèdent, la présente note et la réponse de Votre Excellence consacreront l'accord intervenu à ce sujet entre nos deux Pays.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

J. BLONDEL

LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES
DU ROYAUME D'ITALIE
AU CHARGE D'AFFAIRES DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE A ROME

Rome, le 31 octobre 1936.

Monsieur le Chargé d'Affaires,

Par une note en date de ce jour vous avez bien voulu me communiquer ce qui suit:

« J'ai l'honneur de faire à Votre Excellence les propositions suivantes en ce qui concerne le Modus Vivendi et les autres accords signés à Rome le 11 août 1936 entre la France et l'Italie pour régler leurs échanges commerciaux et les payements qui s'y réfèrent:

1. — Le Modus Vivendi et les autres accords précités resteront en vigueur jusqu'au 31 décembre 1936.

2. — Les deux Parties Contractantes examineront de concert avant le 30 novembre 1936 les résultats de l'application du Modus Vivendi et les conditions dans lesquelles il pourra être renouvelé ou remplacé par un nouvel accord.

3. — La distribution des permis d'importation, qui auront une validité de 90 jours, sera, pour la période 1er novembre-31 décembre 1936, effectuée par les deux Pays immédiatement, sans tenir compte de prévisions de disponibilités de fonds au compte prévu par l'art. 3 du Modus Vivendi.

4. — Les contingents réservés à la France pour l'importation de ses marchandises en Italie à partir du 1er novembre jusqu'au 31 décembre 1936 sont majorés, en valeur, de 25 % par rapport aux contingents correspondants distribués jusqu'au 31 octobre 1936. En outre, étant donné la réduction que l'importation des marchandises françaises en Italie, a subie jusqu'au 31 octobre 1936, par rapport aux prévisions établies au cours des pourparlers qui ont abouti à la conclusion du Modus Vivendi, l'Italie accorde pour la période allant jusqu'au 31 décembre 1936 des contingents supplémentaires pour un total de 9 millions de lires. Les deux Gouvernements se mettront d'accord pour déterminer ces contingents.

Si le Gouvernement italien accepte les propositions qui précèdent, la présente note et la réponse de Votre Excellence consacreront l'accord intervenu à ce sujet entre nos deux Pays ».

En accusant réception de cette note, j'ai l'honneur de vous déclarer que le Gouvernement italien est d'accord sur ses différents points.

Veuillez agréer, Monsieur le Chargé d'Affaires, les assurances de ma considération très distinguée.

CIANO

(5974)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 2 dicembre 1936-XV - N. 235.

S. U. A. (Dollaro)	19 —	Polonia (Zloty)	360 —
Inghilterra (Sterlina)	93,20	Svezia (Corona)	4,8193
Francia (Franco)	88,60	Turchia (Lira turca)	15,10
Svizzera (Franco)	436 —	Ungheria (Pengo)	5,626445
Argentina (Peso carta)	5,30	Rendita 3,50 % (1906)	74,65
Austria (Shilling)	3,5555	Id. 3,50 % (1902)	71,925
Belgio (Belga)	3,21	Id. 3 % lordo	54,55
Bulgaria (Leva)	23,40	Prest. redim. 3,50 % 1934	74,10
Cecoslovacchia (Corona)	67,20	Rendita 5 % 1935	92,45
Danimarca (Corona)	4,1477	Obbl. Venezie 3,50 %	88 -
Germania (Reichsmark)	7,6336	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	100,325
Islanda (Corona)	4,225	Id. id. 5 % - Id. 1941	100,325
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	89,275
Norvegia (Corona)	4,7059	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	89,225
Olanda (Fiorino)	10,33	Id. id. 5 % - Id. 1944	95,275

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 3 dicembre 1936-XV - N. 236.

S. U. A. (Dollaro)	19 —	Polonia (Zloty)	360 —
Inghilterra (Sterlina)	93,23	Svezia (Corona)	4,8193
Francia (Franco)	88,65	Turchia (Lira turca)	15,10
Svizzera (Franco)	436,50	Ungheria (Pengo)	5,626445
Argentina (Peso carta)	5,30	Rendita 3,50 % (1906)	74,95
Austria (Shilling)	3,5555	Id. 3,50 % (1902)	71,925
Belgio (Belga)	3,21	Id 3 % lordo	54,625
Bulgaria (Leva)	23,40	Prest. redim. 3,50 % - 1934	74,10
Cecoslovacchia (Corona)	67,20	Rendita 5 % 1935	92,45
Danimarca (Corona)	4,1477	Obbl. Venezie 3,50 %	87,85
Germania (Reichsmark)	7,6336	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	100,325
Islanda (Corona)	4,225	Id. id. 5 % Id. 1941	100,225
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	89,275
Norvegia (Corona)	4,7059	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	89,275
Olanda (Fiorino)	10,34	Id. id. 5 % - Id. 1944	95,20

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 32.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Num. ordinale portato dalla ricevuta 27 Mod. 168 T. — Data: 23 agosto 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di Regia tesoreria provinciale di Chieti — Intestazione: Direttore della Cassa di risparmio Marrucina (Chieti) — Titoli del prestito redimibile 3,50 per cento, capitale L. 6000, con decorrenza omessa.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 24 ottobre 1936 - Anno XIV

(4278) *Il direttore generale:* POTENZA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli di rendita P. R. 3,50 %.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 26.

È stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore della rendita Prestito Redimibile 3,50 % n. 341019 di L. 800 cap. nom. con decorrenza 1° luglio 1934, intestato ai minori Jaforte Giovanni, Giuseppina e Francesco di Vincenzo domiciliati in S. Anastasia (Napoli), la detta rendita proviene dal consolidato 5 % il cui certificato numero 419601 di L. 40 rendita annua, intestato come sopra, è stato presentato senza il mezzo foglio su cui si annotavano i pagamenti semestrali prima dell'unione del foglio ricevute.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni od altri impedimenti, sarà proceduto alla chiesta operazione di tramutamento nell'interesse dei titolari della rendita (art. 169 regolamento generale 19 febbraio 1911, n. 298).

Roma, addì 26 settembre 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: POTENZA.

(3923)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli art. 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti 17 — Numero del certificato provvisorio 22432 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Padova — Intestazione: Gasparato Sante fu Celestino, domiciliato a Villa di Teolo (Padova) — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti 18 — Numero del certificato provvisorio 22443 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Padova — Intestazione: Vigolo Gaetano fu Antonio, domiciliato in Villa di Teolo (Padova) — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti 19 — Numero del certificato provvisorio 9016 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Cosenza — Intestazione: Comune di Mongrassano (Cosenza) — Capitale L. 2000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione gene-

rale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 30 settembre 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: POTENZA.

(3913)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per trasferimento di titoli di rendita ex consolidato 5 %.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 25.

È stato chiesto il trasferimento al nome di Pregnolato Ellenia e nascituri da Pregnolato Luciano della partita di rendita ex consolidato 5 % n. 096421 di annue L. 180 ora intestata ai figli nascituri di Pregnolato Leone-Luciano fu Angelo, domiciliato in Adria (Rovigo).

Essendo il relativo certificato d'iscrizione mancante del secondo mezzo foglio, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che sieno state notificate regolari opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione, previo cambio per conversione del titolo suindicato con quello del Redimibile 3,50 % (1934) n. 43959 di L. 126 (3600).

Roma, addì 26 settembre 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: POTENZA.

(3925)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a tre posti di disegnatore tecnico aggiunto delle D.A.A.N.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935 n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Vista l'autorizzazione concessa con il decreto del Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso per esami a 3 posti di disegnatore tecnico aggiunto nel personale dei disegnatori tecnici per le Direzioni delle armi ed armamenti navali con l'annuo stipendio ed il supplemento di servizio attivo inerenti al grado 11° (gruppo *B*) dell'ordinamento gerarchico.

Art. 2. — Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6 e corredate dei necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della marina (Direzione generale del personali civili ed affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª), e pervenire non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;
b) i documenti annessi alle domande;
c) che accettano qualsiasi destinazione;
d) le prove facoltative di lingua straniera che intendono sostenere.

Le domande degli invalidi di guerra debitamente documentate dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 3. — A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato di nascita, dal quale risulti che alla data del presente decreto l'aspirante ha compiuto i 18 anni e non ha oltrepassato i 31 anni di età. Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, il limite massimo di età è elevato a 36 anni; per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale, per gli invalidi divenuti tali per la difesa della Colonie dell'A.O.I. di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e per coloro che ottennero ricompense al valore militare elencate nell'articolo unico del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, il limite stesso è elevato a 39 anni.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni. Il requisito della ininterrotta iscrizione al P.N.F. da data anteriore alla Marcia su Roma dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede l'interessato e ratificato da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice Segretari del Partito stesso. I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestono la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

2° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici rilasciato dal podestà del Comune di origine.

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziario;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede;

5° estratto matricolare del servizio militare o certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare.

I candidati ex combattenti o invalidi della guerra 1915-1918 o delle operazioni militari dell'A. O. devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare 588 del Giornale militare ufficiale del 1922.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra e gli invalidi ed orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'A. O. devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'attuale residenza;

6° diploma di licenza di istituto nautico, o di istituto tecnico (sezione fisico-matematica del vecchio ordinamento, industriale o agrimensura) o di istituto industriale o di liceo scientifico.

Si richiede il titolo originale o copia autenticata di esso: non saranno ritenuti sufficienti i certificati.

I cittadini italiani divenuti tali in relazione al trattato di pace potranno produrre titoli di istituti corrispondenti del cessato regime austro-ungarico;

7° certificato comprovante la iscrizione del candidato, a secondo dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili di combattimento. Detto certificato, rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. L'iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Ove il candidato sia iscritto al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, senza interruzione, o abbia riportato ferite per la causa fascista, dovrà fornire la prova documentata nel modo suindicato al n. 1 penultimo capoverso, del presente articolo.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal segretario generale o da uno degli Ispettori Centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini Sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal Segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati di iscrizione ante-Marcia su Roma dovranno, comunque, avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del P.N.F. o di un Vice-Segretario.

Gli appartenenti a categorie per le quali la iscrizione al Partito Nazionale Fascista risulti vietata da superiori disposizioni dovranno presentare unitamente agli altri documenti la domanda di iscrizione al P.N.F. Detta domanda dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'Amministrazione cui il concorrente appartiene attesti che lo stesso, per i suoi requisiti politici e morali è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito;

8° fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario.

Art. 4. — La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai nn. 2, 3, 4 e 7 dell'art. 3, devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito i titoli richiesti prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo non abbiano conseguita l'idoneità. Saranno respinte le domande pervenute oltre il termine stabilito dall'art. 2.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio attivo civile in una Amministrazione dello Stato o ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo (ad esclusione, quindi, degli ufficiali di complemento), potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

Per gli aspiranti residenti nelle Colonie, è consentito di presentare nel termine fissato la sola domanda d'ammissione al concorso, salvo ad integrarla con i prescritti documenti che dovranno pervenire al Ministero almeno 10 giorni innanzi le prove di esame.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5. — Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica che sarà accertata all'atto della sua presentazione agli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da due ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti, esso si riserva di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Art. 6. — La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della marina e sarà così composta:

presidente: un capitano di vascello o colonnello A.N.;

membri: due ufficiali superiori A.N., due funzionari della carriera amministrativa di cui uno di grado non inferiore all'ottavo, un capo disegnatore tecnico principale.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal funzionario di carriera amministrativa, membro della Commissione, meno elevato in grado.

Art. 7. — Gli esami consisteranno in prove scritte pratiche, grafiche e orali giusta gli appositi programmi.

Essi avranno luogo in Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 8. — I temi delle prove scritte e grafiche saranno formulati dalla Commissione giudicatrice, e, sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art. 9. — Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte, una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale per ciascuna materia non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova per il relativo coefficiente, sommando i prodotti così ottenuti e rapportando infine la somma totale in ventesimi. Per la matematica il prodotto anzidetto è ottenuto moltiplicando la media dei punti riportata nelle due prove (orale e scritta) per il relativo coefficiente.

Entro il limite massimo della metà dei posti messi a concorso, saranno assunti coloro che, avendo conseguita l'idoneità nel presente concorso abbiano partecipato alla guerra 1915-1918 in qualità di combattente ai sensi del secondo comma dell'art. 41 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e relative modificazioni (ferma restando l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e sue estensioni) o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; gli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale nonchè coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e i feriti per la causa fascista contemplati dall'art. 10 (capoverso) del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

A parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 10. — Il vincitore del concorso sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbia dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito pel grado 11° del gruppo *B*.

Ove allo scadere del periodo di esperimento non sia ritenuto a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevole di conferma, sarà licenziato senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 11. — Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 625,36 lorde, oltre la eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli conserva durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al nuovo grado.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° novembre 1936 - Anno XV

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO.

Numero delle materie	MATERIE DEGLI ESAMI	Coefficiente (3)	Se l'esame è scritto, orale, o grafico
1	Composizione italiana . .	2	scritto (1).
2	Lingue estere	1	scritto (1).
3	Matematica	3	scritto (1) e orale.
4	Fisica e chimica	2	orale.
5	Nozioni speciali	3	orale.
6	Disegno	4	grafico (2).

(1) La durata delle prove scritte è fissata in sei ore e deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi. La durata delle prove scritte delle lingue facoltative sarà fissata dalla Commissione.

(2) La durata della prova grafica di disegno è fissata in un massimo di ore dodici da dividersi in due giornate.

(3) Il coefficiente si applica unicamente per la formazione della graduatoria; non se ne tiene conto per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 39 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

MATERIA N. 1. — *Composizione italiana.*

Svolgere un tema di carattere generale descrittivo o narrativo.

MATERIA N. 2. — *Lingue estere.*

Obbligatoria la traduzione in italiano dal francese e facoltativa quella dall'inglese o dal tedesco.

Per le prove facoltative il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua. La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di sapere almeno tradurre dalla lingua estera in lingua italiana un brano, tratto da un giornale o da una rivista tecnica.

MATERIA N. 3. — *Matematica.*

a) Prova scritta:

Risoluzione di un problema di aritmetica o algebra e di uno di geometria o trigonometria in base ai programmi sotto indicati.

b) Prova orale:

Aritmetica:

1. I numeri interi. Le tre operazioni dirette e le prime due inverse.
2. Divisibilità. Cenni sui numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo.
3. Numeri frazionari. Principali proprietà ed operazioni su di essi.
4. Potenza di un numero. Potenze con esponente intero, positivo, negativo o nullo.
5. Radice quadrata dei numeri razionali positivi. Calcolo dei radicali. Potenze con esponente frazionario.
6. Frazioni e numeri decimali. Operazioni relative.
7. Sistema metrico decimale. Misure di lunghezza, superficie, volume, capacità, peso.
8. Cenni sui numeri complessi.
9. Proporzionalità fra grandezze. Regola del tre semplice e tre composto.

Algebra:

1. Espressioni letterali. Operazioni sui monomi e polinomi interi.
2. Trasformazioni e semplificazioni di espressioni algebriche. Calcoli dei valori di esse per particolari valori delle lettere.
3. Generalità sulla teoria elementare delle equazioni. Risoluzione delle equazioni di primo grado ad una incognita.
4. Sistemi di equazioni di primo grado. Problemi di primo grado.
5. Equazioni di secondo grado ad una incognita. Equazioni riducibili al secondo grado.
6. Sistemi semplici di equazioni di grado superiore al primo. Problema di secondo grado.
7. Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi. Proprietà relative. Logaritmi a base dieci. Uso delle tavole ed applicazioni.
8. Coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio. Rappresentazione grafica delle funzioni.

N.B. — Il candidato dimostrerà essenzialmente la conoscenza del suindicato programma nella risoluzione di esercizi pratici.

Geometria piana:

1. Nozioni preliminari; rette, angoli, costruzioni di angoli, rette perpendicolari, oblique, parellele e proprietà relative.
2. Triangoli, eguaglianze dei triangoli, quadrato, parallelogramma, rettangolo, trapezio, poligoni. Misura delle rette, misura degli angoli.
3. Circonferenza. Mutua posizione di rette e circonferenze. Corde. Angoli al centro ed inscritti. Poligoni inscrivibili e circonscrivibili. Poligoni regolari.
4. Equivalenza di figure piane. Proporzioni fra grandezze. Teorema di Pitagora ed applicazioni. Teorema di Talete e similitudini. Aree delle figure piane. Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Geometria solida:

1. Rette e piani nello spazio. Angoli diedri.
2. Nozioni sui poliedri e particolarmente sul prisma, sul parallelepipedo e sulla piramide.
3. Nozioni sul cono, sul cilindro e sulla sfera.
4. Nozioni sulla equivalenza dei poliedri.
5. Misura della superficie e dei volumi dei solidi più comuni.

Trigonometria piana:

Nozioni di trigonometria rettilinea. Linee trigonometriche. Definizioni. Principali relazioni fra le linee trigonometriche. Tavole logaritmiche, trigonometriche e loro uso. Risoluzione dei triangoli.

Geometria descrittiva:

Nozioni. Proiezioni ortogonali. Problemi elementari riguardanti punti, rette, piani, sezioni piane, sviluppi e intersezioni di poliedri, cilindri, coni, ecc.

MATERIA N. 4. — *Fisica ed elementi di chimica.*

Fisica ed elementi di meccanica:

1. Nozioni sui movimenti dei corpi. Velocità ed accelerazione. Composizione dei movimenti.
2. Forze: composizione delle forze. Coppie: composizione delle coppie.
3. Corpi solidi, rigidi. Macchine semplici.
4. Gravità, centro di gravità. Caduta dei gravi libera o sopra un piano inclinato. Pendolo.
5. Lavoro e potenza. Energia di moto e di posizione. Conservazione dell'energia.

Idrostatica:

6. Corpi liquidi. Pressione dell'interno e alla superficie. Principio di Archimede e sue applicazioni.

Aerostatica:

7. Corpi aeriformi. Pressione e loro misura. Barometro. Macchine pneumatiche e pompe. Cenni sulla navigazione aerea.

Ottica:

8. Luce e sua propogazione. Intensità della luce e sua misura.
9. Riflessione della luce. Specchi piani e sferici. Rifrazione della luce. Prismi e lenti.
10. Strumenti ottici e in particolare cannocchiali. Cenno di spettroscopia.

Termologia:

11. Temperatura e calore e loro misura. Calore specifico. Equivalenza di calore e lavoro. Sorgenti di calore.
12. Propagazione del calore. Dilatazione termica. Cambiamenti di stato fisico.

Acustica:

13. Produzione del suono. Propagazione del suono nei vari mezzi a disposizione per facilitarla. Caratteri distintivi dei suoni. Risonanza. Interferenza.

Elettricità e magnetismo:

14. Fenomeni e concetti fondamentali di elettrostatica e magnetostatica. Elettroforo di Volta e macchina elettrica ad induzione. Corrente elettrica e sue manifestazioni magnetiche, termiche e chimiche. Misura della corrente. La pila e l'accumulatore.
15. Campo magnetico terrestre e declinazione ed inclinazione magnetica.
16. Induzione elettromagnetica. Rocchetto di induzione. Alternatore e dinamo. Trasformatore di corrente alternata. Motore a corrente continua ed a corrente alternata.
17. Applicazione della corrente elettrica al trasporto dell'energia. Illuminazione, telegrafia e telefonia. Radiotelegrafia.

Elementi di chimica:

1. Cenno sui vari fenomeni naturali.
2. Leggi delle combinazioni. Equivalenti chimici. Ipotesi atomica e molecolare.
3. Pesi atomici e pesi molecolari.
4. Simboli e forme. Equazioni. Regole di nomenclatura.
5. Ossigeno ed azoto. Aria atmosferica. Combustione. Fiamma.
6. Ozono ed acqua ossigenata.
7. Cloro ed acido cloridrico.
8. Zolfo ed idrogeno solforato. Acido solforoso e solforico.
9. Ammoniaca. Acido nitroso e nitrico.
10. Fosforo ed acidi fosforici. Fosfati e perfosfati.
11. Carbonio e silicio e loro composti ossigenati.
12. Generalità sui metalli e sulle leghe.
13. Provenienze, caratteri, applicazioni dei metalli più importanti.
14. Ossidi, idrati e sali più notevoli.

MATERIA N. 5. — *Nozioni speciali.*

1. Cenni sul funzionamento del vapore nelle motrici termiche. Pressione. Espansione. Distribuzione. Potenza indicata. Indicatore di Wat. Potenza effettiva. Freni dinamometrici. Torsiometri.
2. Tipi principali di macchine a vapore, loro funzionamento ed organi principali.
3. Tipi principali di macchine idrauliche e pneumatiche. Loro funzionamento ed organi principali.
4. Motori a combustione interna ed a scoppio. Descrizione, nomenclatura, funzionamento.
5. Principali tipi di macchine elettriche. Organi principali, descrizione e nomenclatura.
6. Cenni sul proporzionamento dei principali organi delle macchine.
7. Nozioni sulla resistenza dei materiali. Azioni deformanti. Trazione, compressione; taglio, flessione, torsione ed azioni combinate. Applicazioni ad organi elementari di apparati motori.
8. Tipi di navi da guerra e mercantili. Nomenclatura generale delle navi.
9. Cenni sommari sulla velatura e nomenclatura relativa.
10. Cenni sommari degli accessori di allestimento. Scopo e nomenclatura delle varie parti.

MATERIA N. 6. — *Disegno.*

Parte 1ª:

Eseguire schizzi a mano libera dal vero di organi di macchine, come valvole, giunti, ingranaggi, ecc. quotandoli in tutte le loro parti.

Parte 2ª:

Sviluppare dai suddetti schizzi i disegni costruttivi delle varie parti in iscala da assegnarsi dalla Commissione.

In questa prova non saranno dati più in visione gli oggetti rilevati dal vero nella prima parte della prova.

p. *Il Ministro:* CAVAGNARI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1936 - Anno XV
Registro n. 87, foglio n. 85.

(5981)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a sette posti di vice ragioniere nel ruolo del personale dei Regi arsenali militari marittimi.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto-legge 28 ottobre 1933, n. 1554;
Visto il R. decreto 27 marzo 1933, n. 314;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Vista l'autorizzazione concessa col decreto del Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso per esami a 7 posti di vice-ragioniere nel personale di ragioneria dei Regi arsenali militari marittimi con l'annuo stipendio ed il supplemento di servizio attivo inerenti al grado 11° gruppo *B*) dell'ordinamento gerarchico.

Art. 2. — Le domande di ammissione a concorso, redatte su carta bollata da L. 6 e corredate dei necessari documenti dovranno essere trasmesse al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili - Divisione personali civili - Sezione 2ª), e pervenire non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;
b) i documenti annessi alle domande;
c) che accettano qualsiasi destinazione;
d) le prove facoltative di lingua straniera che intendono sostenere.

Le domande degli invalidi di guerra debitamente documentate dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Dal concorso di cui trattasi sono escluse le donne.

Art. 3. — A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato di nascita dal quale risulti che alla data del presente decreto l'aspirante ha compiuto i 18 anni e non ha oltrepassato i 30 anni di età. Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, il limite massimo di età è elevato a 35 anni; per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312 per gli invalidi della causa nazionale, per gli invalidi divenuti tali per la difesa delle Colonie dell'A. O. I. di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e per coloro che ottennero ricompense al valor militare elencate nell'articolo unico del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, il limite stesso è elevato a 39 anni.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al P. N. F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni. Il requisito della ininterrotta iscrizione al P. N. F. da data anteriore alla Marcia su Roma dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal Segretario della Federazione dei Fasci di Combattimento della Provincia in cui risiede l'interessato e ratificato da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice-segretari del Partito stesso. I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestono la qualifica d'impiegato civile statale di ruolo;

2° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, rilasciato dal podestà del Comune di origine.

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziale;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede;

5° estratto matricolare del servizio militare o certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare.

I candidati ex-combattenti o invalidi della guerra 1915-1918 o delle operazioni militari dell'A. O. I. devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare 588 del *Giornale militare ufficiale* del 1922.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra e gli invalidi ed orfani dei caduti per la difesa delle Colone dell'A. O. I. devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'attuale residenza;

6° diploma di ragioniere o di perito commerciale conseguito negli istituti tecnici del Regno. Si richiede il titolo originale, o copia autenticata di esso: non saranno ritenuti sufficienti i certificati.

I cittadini italiani divenuti tali in relazione al trattato di pace potranno produrre titoli di istituti corrispondenti del cessato regime austro-ungarico;

7° certificato comprovante la iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili di combattimento. Detto certificato, rilasciato dal Segretario Federale della Federazione fascista della Provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. L'iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Ove il candidato sia iscritto al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, senza interruzione, o abbia riportato ferite per la causa fascista, dovrà fornire la prova documentata nel modo suindicato al n. 1, penultimo capoverso, del presente articolo.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'Estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, i certificati di appartenenza al P. N. F. dovranno essere firmati dal Segretario del P. F. S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal Segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di iscrizione ante-Marcia su Roma dovranno, comunque, avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del P. N. F. o di un vice-segretario.

Gli appartenenti a categorie per le quali la iscrizione al Partito Nazionale Fascista risulta vietata da superiori disposizioni dovranno presentare unitamente agli altri documenti la domanda di iscrizione al P. N. F. Detta domanda dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'Amministrazione cui il concorrente appartiene attesti che lo stesso, per i suoi requisiti politici e morali è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito;

8° fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario.

Art. 4. — La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni, delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai numeri 2, 3, 4 e 7 dell'art. 3, devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito i titoli richiesti prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo non abbiano conseguita l'idoneità.

Saranno respinte le domande pervenute oltre il termine stabilito dall'art. 2.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio attivo civile in una Amministrazione dello Stato o ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo (ad esclusione, quindi, degli ufficiali di complemento), potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

Per gli aspiranti residenti nelle colonie, è consentito di presentare nel termine fissato la sola domanda di ammissione al concorso, salvo ad integrarla con i prescritti documenti che dovranno pervenire al Ministero almeno 10 giorni innanzi le prove d'esame.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5. — Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica che sarà accertata all'atto della sua presentazione agli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da due ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti, esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Art. 6. — La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della marina e sarà composta da:

un consigliere della Corte dei conti, presidente;

un direttore capo divisione civile del Ministero della marina, membro;

il direttore capo della ragioneria centrale presso il Ministero della marina, o altro funzionario di grado non inferiore al 7°, membro.

un ragioniere superiore o ragioniere capo del personale di ragioneria dei Regi arsenali M. M., membro;

un professore di scuole medie, membro.

Eserciterà le funzioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della marina, di grado non inferiore al 9°.

Art. 7. — Gli esami consisteranno in prove scritte e orali, giusta gli appositi programmi.

Essi avranno luogo in Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto numero 2960 del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 8. — I temi delle prove scritte saranno formulati dalla Commissione giudicatrice, e, sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art. 9. — Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato, nelle prove scritte, una media di 7 decimi e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

La prova orale per ciascuna materia non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno 6 decimi

La classificazione dei candidati in graduatoria è determinata dalla somma della media ottenuta sui voti delle prove scritte con il punto riportato nella prova orale.

Entro il limite massimo della metà dei posti messi a concorso, saranno assunti coloro che, avendo conseguita l'idoneità nel presente concorso abbiano partecipato alla guerra 1915-18 in qualità di combattente ai sensi del 2° comma dell'art. 41 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e relative modificazioni (ferma restando l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e sue estensioni) o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale Italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; gli orfani di guerra, dei caduti per la causa nazionale e dei caduti per la difesa delle Colonie dell'A. O. I. nonchè coloro che risultino regolarmente iscritti al P. N. F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, e i feriti per la causa Fascista contemplati dall'art. 10 (capoverso) del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

A parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 10. — I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito pel grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento di altri 6 mesi.

Art. 11. — Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 625,36 lorde, oltre la eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli, conserva durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al nuovo grado.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° novembre 1936 - Anno XV

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

PROGRAMMA DI ESAME.

Prove scritte.

1. Svolgimento di un tema sulle materie giuridiche indicate nel primo gruppo della prova orale.

2. Svolgimento di un tema sulle materie economiche indicate nel primo gruppo della prova orale.

3. Svolgimento di un tema sulle materie indicate nel secondo gruppo della prova orale.

4. Prova facoltativa di lingue estere (1).

Prova orale.

1. Nozioni di diritto civile, commerciale, costituzionale, amministrativo e corporativo.

Nozioni di economia politica e di scienza delle finanze.

2. Ragioneria pubblica e privata.

Computisteria - Matematica finanziaria (Proporzioni - Progressioni Logaritmi - Interessi e sconti semplici composti Annualità - Ammortamenti).

3. Cenni sull'ordinamento della Marina militare.

Legge e regolamento dell'amministrazione del patrimonio sulla contabilità generale dello Stato.

Nozioni di statistica.

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1936 - Anno XV Registro n. 87, foglio n. 86.

(1) I candidati possono chiedere di sostenere la prova di traduzione dall'italiano in francese, o in inglese, o in tedesco con l'uso del vocabolario.

Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua.

La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non avrà dimostrato, con la sua traduzione, una sufficente conoscenza della lingua estera.

(6983)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso ad un posto di capo tecnico aggiunto per la specialità « congegnatori artiglieri » delle D.A.A.N.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto-28 settembre 1934, n. 1587;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1925, n. 163;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Vista l'autorizzazione concessa con il decreto del Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV;

Decreta:

Art. 1. — È indetto un concorso per esami a un posto di capo tecnico aggiunto per la specialità « congegnatori artiglieri » nel personale civile tecnico per le Direzioni armi ed armamenti navali con l'annuo stipendio ed il supplemento di servizio attivo inerenti al grado 11° (gruppo *B*) dell'ordinamento gerarchico.

Art. 2. — Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6 corredate dei necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili ed affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª), e pervenire non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alle domande;

c) che accettano qualsiasi destinazione;

d) le prove facoltative di lingue straniere che intendono sostenere.

Le domande degli invalidi di guerra debitamente documentate dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 3. — A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato di nascita, dal quale risulti che alla data del presente decreto l'aspirante ha compiuto i 18 anni e non ha oltrepassato i 31 anni di età. Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 il limite massimo di età è elevato a 36 anni; per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale, per gli invalidi divenuti tali per la difesa delle Colonie dell' A.O.I. di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e per coloro che ottennero ricompense al valor militare elencate nell'articolo unico del Regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, il limite stesso è elevato a 39 anni.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al P. N. F., senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni. Il requisito della ininterrotta iscrizione al P. N. F. da data anteriore alla Marcia su Roma dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal Segretario della Federazione dei Fasci di Combattimento della Provincia in cui risiede l'interessato e ratificato da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice-Segretari del Partito stesso. I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestono la qualifica d'impiegato civile statale di ruolo;

2° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, rilasciato dal podestà del Comune di origine.

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziario;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede;

5° estratto matricolare del servizio militare o certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare.

I candidati ex combattenti o invalidi della guerra 1915-1918 o delle operazioni militari dell'A.O. devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare 588 del *Giornale militare ufficiale* del 1922.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra e gli invalidi ed orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'A O. devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'attuale residenza;

6° diploma di licenza di istituto nautico, o di istituto tecnico (sezione fisico-matematica del vecchio ordinamento, industriale o agrimensura) o di istituto industriale o di liceo scientifico.

Si richiede il titolo originale o copia autenticata di esso: non saranno ritenuti sufficienti i certificati.

I cittadini italiani divenuti tali in relazione al trattato di pace potranno produrre titoli di istituti corrispondenti del cessato regime austro-ungarico;

7° certificato comprovante la iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili di combattimento. Detto certificato rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della Provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. L'iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Ove il candidato sia iscritto al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, senza interruzione, o abbia riportato ferite per la causa fascista, dovrà fornire la prova documentata nel modo suindicato al n. 1, penultimo capoverso, del presente articolo.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini Sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P. N. F. dovranno essere firmati dal Segretario del P. F. S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati di iscrizione ante-Marcia su Roma, dovranno, comunque, avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del P. N. F. o di un Vice-segretario.

Gli appartenenti a categorie per le quali la iscrizione al Partito Nazionale Fascista risulti vietata da superiori disposizioni dovranno presentare unitamente agli altri documenti la domanda di iscrizione al P.N.F. Detta domanda dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'Amministrazione cui il concorrente appartiene attesti che lo stesso, per i suoi requisiti politici e morali è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito;

8° fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario.

Art. 4. — La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai numeri 2, 3, 4 e 7 dell'art. 3, devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito i titoli richiesti prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e coloro che avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo non abbiano conseguita l'idoneità. Saranno respinte le domande pervenute oltre il termine stabilito dall'art. 2.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di essere impiegati di ruolo in servizio attivo civile in una Amministrazione dello Stato o ufficiali delle forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo (ad esclusione, quindi, degli ufficiali di complemento), potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

Per gli aspiranti residenti nelle colonie, è consentito di presentare nel termine fissato la sola domanda d'ammissione al concorso, salvo ad integrarla con i prescritti documenti che dovranno pervenire al Ministero almeno 10 giorni innanzi le prove d'esame.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5. — Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica, che sarà accertata all'atto della sua presentazione agli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da due ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria del Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 2 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti, esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Art. 6. — La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della marina e sarà così composta:

presidente: un capitano di vascello o colonnello A. N.;

membri: due ufficiali superiori A. N., due funzionari della carriera amministrativa di cui uno di grado non inferiore all'ottavo, un capotecnico principale o primo capotecnico per la specialità « congegnatori artiglieri ».

Le funzioni di segretario saranno espletate dal funzionario di carriera amministrativa, membro della Commissione, meno elevato in grado.

Art. 7. — Gli esami consisteranno in prove scritte, pratiche, grafiche e orali, giusta gli appositi programmi.

Essi avranno luogo in Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 8. — I temi delle prove scritte e grafiche saranno formulati dalla Commissione giudicatrice, e, sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art. 9. — Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte, una media di 7 decimi e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

La prova orale per ciascuna materia non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno 6 decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova per il relativo coefficiente, sommando i prodotti così ottenuti e rapportando infine la somma totale in ventesimi. Per la matematica il prodotto anzidetto è ottenuto moltiplicando la media dei punti riportata nelle due prove (orale e scritta) per il relativo coefficiente.

A parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 10. — Il vincitore del concorso sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbia dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito nel grado 11° del gruppo *B*.

Ove allo scadere del periodo di esperimento non sia ritenuto a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevole di conferma, sarà licenziato senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 11. — Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto all'assunto in servizio un assegno mensile nella misura di L. 625,36 oltre la eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli, conserva durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al nuovo grado.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 novembre 1936 - Anno XV

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO.

Num. delle materie	MATERIE DEGLI ESAMI	Coefficiente (2)	Se l'esame è scritto, orale o pratico
1	Composizione italiana.	1	Scritto (1).
2	Matematica	2	Scritto (1) e orale.
3	Disegno	2	Grafico (1).
4	Fisica ed elementi di chimica.	2	Orale.
5	Tecnologia, nozioni speciali ed elementi di macchine	3	Orale.
6	Prova facoltativa di lingua straniera.	—	Scritta (3).

(1) La durata delle prove scritte e grafiche è fissata in 6 ore e deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi.

(2) Il coefficente si applica unicamente per la formazione della graduatoria; non se ne tiene conto per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 39 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

(3) Durata da fissarsi dalla Commissione.

MATERIA N. 1. — *Composizione italiana.*

Svolgere un tema di carattere generale narrativo o descrittivo dimostrando di saper esprimere le proprie idee in forma ordinata, chiara e corretta.

MATERIA N. 2. — *Matematica.*

a) Prova scritta: Risoluzione di un problema di algebra o aritmetica e di uno di geometria o trigonometria in base ai programmi sottoindicati.

b) Prova orale.

Aritmetica ed algebra:

1. Sistema metrico decimale. Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso.
2. Cenni sui numeri complessi.
3. Proporzionalità fra le grandezze. Regola del tre semplice e del tre composto.
4. Generalità sulla teoria elementare delle equazioni. Risoluzione delle equazioni di primo grado ad una incognita.
5. Sistemi di equazioni di primo grado. Problemi di primo grado.
6. Equazioni di secondo grado ad una incognita. Equazioni riducibili al secondo grado.
7. Sistemi semplici di equazioni di grado superiore al primo. Problemi di secondo grado.
8. Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi. Proprietà relative. Logaritmi a base 10. Uso delle tavole ed applicazioni.
9. Coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio. Rappresentazione grafica delle funzioni.

N.B. — Il candidato dimostrerà essenzialmente la conoscenza del suindicato programma nella risoluzione di esercizi pratici.

Geometria piana:

1. Nozioni preliminari: rette, angoli, costruzioni di angoli, rette perpendicolari oblique, parallele e proprietà relative.
2. Triangoli, eguaglianze dei triangoli, quadrati, parallelogrammi, rettangoli, trapezio, poligoni, misure delle rette, misure degli angoli.
3. Circonferenza. Mutua posizione di rete e circonferenze. Corde. Angoli al centro ed inscritti. Poligoni inscrivibili e circoscrivibili. Poligoni regolari.
4. Equivalenza di figure piane. Proporzioni fra grandezze. Teorema di Pitagora ed applicazioni. Teorema di Talete e similitudini.
5. Aree delle figure piane. Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Geometria solida:

1. Rette e piani nello spazio. Angoli diedri.
2. Nozioni sui poliedri e particolarmente sul prisma, sul parallelepipedo e sulla piramide.
3. Nozioni sul cono, sul cilindro e sulla sfera.
4. Nozioni sulla equivalenza dei poliedri.
5. Misura della superficie e dei volumi solidi più comuni.

Trigonometria piana:

Nozioni di trigonometria rettilinea. Linee trigonometriche. Definizioni. Principali relazioni fra le linee trigonometriche. Tavole logaritmiche trigonometriche e loro uso. Risoluzione dei triangoli.

Geometria descrittiva:

Nozioni. Proiezioni ortogonali. Problemi elementari riguardanti punti, rette, piani, sviluppi e intersezioni di solidi regolari.

Nozioni elementari di statistica.

MATERIA N. 3 - *Disegno.*

a) Prova grafica: Eseguire dal vero a matita in iscala assegnata dalla Commissione il disegno quotato di un congegno od organo di macchina.

MATERIA N. 4 - *Fisica ed elementi di chimica.*

Fisica:

Elementi di meccanica:

1. Nozioni sui movimenti dei corpi. Velocità ed accelerazione. Composizione dei movimenti.
2. Forze, composizione delle forze. Coppie, composizione delle coppie.
3. Corpi solidi rigidi. Macchine semplici.
4. Gravità, centro di gravità, caduta dei gravi liberi e sopra un piano inclinato. Pendolo.
5. Lavoro e potenza. Energia di moto e di posizione. Conservazione dell'energia.

Idrostatica:

6. Corpi liquidi. Pressione dell'interno e alla superficie. Principio di Archimede e sue applicazioni.

Aerostatica:

7. Corpi aeriformi. Pressione e loro misura. Barometro. Macchine pneumatiche e pompe.

Ottica:

8. Luce e sua propagazione. Intensità della luce e sua misura.
9. Riflessione della luce. Specchi piani e sferici. Rifrazione della luce. Prismi e lenti, cannocchiali e microscopi. Cenni di spettroscopia.

Elementi di chimica:

1. Cenni sui vari fenomeni naturali.
2. Leggi delle combinazioni. Equivalenti chimici. Ipotesi atomica e molecolare.
3. Pesi atomici e pesi molecolari.
4. Simboli e formule. Equazioni. Regole di nomenclatura.

5. Ossigeno e azoto. Aria atmosferica. Combustione. Fiamma.
6. Ozono e acqua ossigenata.
7. Cloro e acido cloridrico.
8. Zolfo e idrogeno solforato. Acidi solforoso e solforico.
9. Ammoniaca, acidi nitroso e nitrico.
10. Fosforo ed acidi fosforici, fosfati e perfosfati.
11. Carbonio e silicio e loro composti ossigenati.
12. Generalità sui metalli e sulle leghe.
13. Provenienza, caratteri, applicazioni dei metalli più importanti.
14. Ossidi, idrati e sali più notevoli.

MATERIA N. 5 - *Tecnologia, nozioni speciali ed elementi di macchine.*

Specialità congegnatori artiglieri.

1. Principali materiali impiegati nella costruzione delle macchine. Loro caratteri. Cenni sommari sulla provenienza e sui processi per ricavare dal minerale i principali metalli usati per la costruzione delle macchine.

Cenni sulla metallurgica del ferro, della ghisa e dell'acciaio. Varie specie di acciaio. Acciai comuni. Acciai speciali. Acciai rapidi. Acciai inossidabili. Tempera. Cementazione. Leghe metalliche più usate. Loro caratteri ed applicazioni.

2. Resistenza dei materiali. Azioni deformanti. Flessioni. Compressione. Trazione. Torsione. Solidi caricati di punta. Molle e piastre. Momenti di inerzia e momenti resistenti. Applicazioni di calcoli per casi semplici. Prove meccaniche di materiali. Limite di elasticità. Carichi di sicurezza e di rottura. Resistenza. Durezza. Principali macchine per prove dei metalli.

3. Nozioni particolareggiate sulle principali macchine operatrici impiegate per la lavorazione del legno e dei metalli. Torni. Fresatrici. Pialle Limatrici. Trapani. Alesatrici. Barenatrici. Rettificatrici, ecc. Cenni sulle trasmissioni di movimento delle macchine operatrici e norme per la relativa condotta e conservazione.

4. Tracciamento delle parti da costruire. Piano di tracciamento ed utensili ed attrezzi relativi. Strumenti usati per misurazioni e controllo durante la lavorazione meccanica ed il montaggio delle macchine. Strumenti di misura a divisione decimale, cinquantesimale e centesimale. Regole e dati pratici per la compilazione dei preventivi.

5. Organi delle macchine. Bulloni e viti. Vari sistemi di filettature. Resistenza di bulloni. Effetti delle vibrazioni sui collegamenti a viti e bulloni. Sistemi per assicurare il serraggio delle viti e bulloni di organi soggetti a scosse o vibrazioni.

Collegamenti degli organi delle macchine. Collegamenti a chiavette. Copiglie. Bielle. Giunti fissi. Accoppiatoi per alberi. Giunti mobili. Innesti a denti. Innesti a frizione. Innesti elettromeccanici. Giunto di Cardano. Giunto Holdan. Giunto a snodo a bicchiere. Alberi di trasmissione. Supporti. Cuscinetti a bronzine. Cuscinetti a sfere. Cuscinetti portanti. Cuscinetti di spinta. Attrito nei perni. Lubrificazioni. Ruote dentate. Generalità. Vari tipi di dentatura. Profili delle dentature. Tracciatura pratica di ruote a denti emicicloidali di assortimento. Diametro primitivo. Passo. Modulo. Sforzo periferico di una ruota dentata. Problemi semplici relativi. Ruote dentate e denti elicoidali a viti senza fine. Ruote dentate coniche. Ingranaggi silenziosi. Costruzioni degli ingranaggi. Fresatrici universali. Macchine speciali per la costruzione delle ruote dentate.

Raggruppamenti degli ingranaggi. Rapporti di trasformazione.

Riduttori e moltiplicatori di velocità ad ingranaggi. Gruppi differenziali. Gruppo differenziale piano. Gruppo differenziale cilindrico. Gruppo differenziale conico.

6. Apparecchi di sollevamento. Paranco differenziale. Paranco a vite elicoidale. Paranco ad ingranaggio. Grue a colonna. Grue a ponte. Martinetti a vite. Martinetti idraulici.

Argano. Verricello. Piano inclinato.

7. Nozioni di fonderia. Modelli. Formatura e staffatura. Forni per fusione. Cubilotti. Forni a riverbero. Forni a crogiuolo. Forni elettrici. Cenni sulle terre da fonderia.

Finitura dei getti.

8. Ferri laminati e profilati. Chiodature. Ribattitura. Calafataggio. Utensili pneumatici. Martello e scarpello pneumatico. Trapano pneumatico. Schema generale di piccolo impianto per azionare utensili pneumatici. Saldatura ossi-acetilenica. Saldatura elettrica.

9. Nozioni pratiche di elettricità inerenti agli impianti elettrici di una officina meccanica. Pile. Accumulatori. Trattamento e carica degli accumulatori. Elettromotori a corrente continua ed alternata. Linee di alimentazione. Principali strumenti elettrici di misura.

10. Cenni sugli organi e sul funzionamento delle macchine a vapore, dei motori a combustione interna ed a scoppio, delle macchine ad aria compressa e delle macchine idrauliche.

Potenza e rendimento. Determinazione della potenza delle macchine motrici. Organi di regolazione. Regolatori a forza centrifuga. Volani. Tubazioni di vapore. Tubazioni idrauliche. Tubazioni ad aria compressa. Organi relativi. Collegamenti delle tubazioni. Valvole. Valvole di riduzione. Valvole di sicurezza.

11. Cognizioni particolareggiate sulla organizzazione delle officine meccaniche. Principali norme per prevenire gli infortuni sul lavoro. Norme di pronto soccorso in caso di infortunio.

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUE ESTERE.

Il candidato ha facoltà di dare l'esame in una delle seguenti lingue estere: francese, inglese, tedesco.

Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua. La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di sapere almeno tradurre correntemente dalla lingua estera in lingua italiana un brano tratto da un giornale o da una rivista tecnica.

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1936 - Anno XV
Registro n. 87, foglio n. 91.

(5982)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso a 12 posti di volontario nella carriera diplomatica consolare.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 2 giugno 1927, n. 862, sull'ordinamento della carriera diplomatico-consolare;

Visto il R. decreto 22 aprile 1932, n. 608, e successive modificazioni, concernente le norme per l'esecuzione della detta legge;

Determina:

Art. 1. — E' aperto un concorso per esami a 12 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare. La procedura del concorso sarà regolata sulla base della legge 2 giugno 1927, n. 862, e dei Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2960, e 22 aprile 1932, n. 608.

Le domande, scritte e sottoscritte di pugno dall'aspirante su carta da bollo da L. 6, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno essere presentate al Ministero degli affari esteri non oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane oppure all'estero potranno far pervenire al Ministero i documenti prescritti successivamente alla presentazione delle rispettive istanze, ma in ogni caso almeno dieci giorni prima della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno dell'elenco degli ammessi al concorso.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero. Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali e i relativi documenti pervenissero al Ministero dopo tali termini, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 2. — Le domande debbono indicare con precisione cognome, nome, paternità, dimora e luogo ove il concorrente intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso o gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti e i titoli presentati. I concorrenti, nelle domande stesse, dovranno indicare in quali lingue estere obbligatorie intendono essere esaminati e potranno chiedere di essere sottoposti ad una prova sulla conoscenza di lingue estere facoltative.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano col godimento dei diritti politici (sono equiparati ai cittadini italiani, per gli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale in occasione di singoli consensi). La firma dell'ufficiale di stato civile che rilascia il certificato deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale;

2° copia autentica dell'atto di nascita dal quale risulti che l'età del candidato, alla data del presente decreto, non è minore di 21 anni nè maggiore di 30. Il limite massimo di età è portato ad anni 35 per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e ad anni 39 per i decorati al valor militare, gli invalidi di guerra e gli invalidi per la causa nazionale. Per coloro inoltre che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, i limiti di età predetti sono aumentati di quattro anni. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data del presente decreto già rivestano la qualità di impiegato statale di ruolo.

La firma dell'ufficiale di stato civile che rilascia la copia dell'atto di nascita, deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale;

3° copia dello stato di servizio militare o copia del foglio matricolare dal quale risulti che il candidato è stato dichiarato abile al servizio militare, e, per coloro che hanno prestato tale servizio, che abbia conseguito la nomina ad ufficiale;

4° certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato da un ufficiale medico addetto ad un corpo o stabilimento sanitario del Regio esercito, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione tale da permettergli di affrontare qualsiasi clima, e non ha imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra e che siano comunque d'impedimento all'esercizio delle funzioni cui aspira. A tale scopo l'aspirante sarà sottoposto alla visita di cui al paragrafo 820 (lettera *e*) del regolamento sul Servizio sanitario militare, edizione 1904. La firma dell'ufficiale medico dovrà essere legalizzata dalla superiore autorità militare. Per i residenti all'estero, il certificato medico dovrà essere rilasciato da un medico di fiducia del Regio ufficio diplomatico o consolare competente;

5° certificato penale generale, rilasciato dall'ufficiale del casellario giudiziario. La firma del segretario deve essere legalizzata dal procuratore del Re;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del podestà deve essere legalizzata dal prefetto;

7° diploma originale o copia autentica della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche ed amministrative presso Università del Regno, oppure della laurea in scienze economiche e commerciali rilasciata dai Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali, o dell'attestato di licenza degli Istituti cui, in virtù di speciali decreti Reali, sono state estese le disposizioni della legge 21 agosto 1870, n. 5380, per l'ammissione ai concorsi diplomatici o a quelli consolari, o del titolo equipollente ai gradi finali accademici per coloro che lo abbiano conseguito presso Istituti militari;

8° certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, dal quale risulti la data esatta dell'iscrizione. Detto certificato deve essere rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il candidato, o dalla Segreteria dei Fasci all'estero per i residenti all'estero e per gli italiani non regnicoli;

9° una fotografia in doppio esemplare, firmata dall'aspirante sul lato anteriore e debitamente legalizzata;

10° ogni altro titolo, pubblicazione e documento che l'aspirante creda opportuno di presentare.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai nn. 1, 4, 5, 6 e 8, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Art. 3. — L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Art. 4. — Gli esami, giusta il programma allegato al presente decreto, consisteranno in prove scritte ed in una prova orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

a) diritto internazionale;

b) economia politica;

c) storia;

d) lingua francese;

e) altra lingua estera scelta dal concorrente fra le seguenti: inglese e tedesca.

Per tali lingue l'esame consisterà in una traduzione dall'italiano senza l'uso del vocabolario.

Per la terza di tali lingue, il concorrente potrà, nella domanda di ammissione al concorso, chiedere di essere sottoposto allo stesso esame prescritto per le due lingue obbligatorie.

L'esame orale verterà su tutte le materie contemplate dal programma. Nella prova orale delle lingue estere obbligatorie il candidato dovrà sostenere una conversazione. La Commissione si accerterà, nel modo che riterrà migliore, della conoscenza delle lingue estere facoltative.

Art. 5. — Oltre alla notificazione individuale, almeno otto giorni prima dell'inizio degli esami sarà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del nome degli aspiranti ammessi al concorso, nonchè del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Art. 6. — I concorrenti che abbiano conseguito la semplice idoneità senza essere compresi nella graduatoria dei vincitori del concorso non acquistano alcun diritto ad essere nominati.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 novembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: CIANO.

ALLEGATO.

PROGRAMMA DELLE MATERIE DI ESAME.

Il programma delle materie per l'esame di ammissione alla carriera diplomatico-consolare, è stabilito come segue:

I. — *Diritto internazionale pubblico - Diritto internazionale privato.*

II. — *Istituzioni di diritto pubblico italiano, di diritto corporativo e cenni sulle costituzioni dei principali Stati.*

(L'esame verterà sui principi generali e sugli istituti fondamentali del diritto costituzionale, amministrativo, corporativo, penale e processuale italiano, e sulle caratteristiche degli ordinamenti costituzionali dei principali Stati esteri).

III. — *Istituzioni di diritto privato italiano.*

(L'esame verterà sulle nozioni generali del diritto privato e sugli istituti principali del diritto civile, commerciale e marittimo con particolare riguardo a quelli che interessano le funzioni diplomatico-consolari).

IV. — *Economia politica, scienza delle finanze, statistica.*

Principi fondamentali dell'economia politica e nozioni di storia delle dottrine economiche, con particolare riguardo alla dottrina dell'equilibrio economico generale, nelle sue origini, nei suoi più recenti sviluppi, nelle sue più importanti applicazioni - I presupposti dell'economia politica corporativa.

1. Popolazione e produzione - Nozioni di economia demografica - La colonizzazione interna - L'emigrazione all'estero: politica, tipi di legislazione, statistica.
2. L'impresa e le sue forme - I sindacati fra aziende: tipi, funzioni - Lo Stato e i sindacati industriali - L'impresa nell'economia dello Stato corporativo - Funzioni economiche della corporazione fascista.
3. La proprietà privata e la rendita fondiaria: applicazioni alla bonifica integrale - Profitto e salario: leggi e « tendenze » economiche - Profitto e salario nell'economia dello Stato corporativo - Presupposti ed effetti economico-politici della disciplina collettiva dei rapporti di lavoro - Risparmio - Capitale - Interesse.
4. Economia degli scambi - Fondamento economico e regimi dello scambio - Il prezzo nel monopolio e nella concorrenza: schemi teorici, approssimazioni alla realtà - Il commercio internazionale e il teorema dei costi comparati: applicazioni, valutazione critica - Cambi (corso dei cambi, politica dei cambi con particolare riguardo alle più recenti esperienze).
5. Economia monetaria - Moneta: la dottrina del valore monetario; valutazione critica - Aggio: elementi; effetti - Politica monetaria: inflazione e deflazione; rivalutazione e stabilizzazione; principi ed applicazioni - Storia monetaria dei più importanti paesi ed in particolare storia della lira.
6. Credito e speculazione - Istituti di credito - Principi di economia bancaria - Politica e legislazione del credito nei principali paesi - Sconto e politica dello sconto - Borse - Speculazione su titoli e su merci: fondamento economico, disciplina giuridica, effetti sui prezzi e sulla redistribuzione della ricchezza - Speculazione e crisi.
7. Economia dei trasporti - Costo e prezzi dei trasporti - Economia e politica dei trasporti terrestri, marittimi ed aerei.
8. Relazioni economiche internazionali - Bilancia dei pagamenti - Politica del commercio internazionale, dottrine economiche, esperienza storica - Sistemi e tariffe doganali: applicazioni ai trattati commerciali, particolarmente italiani.
9. Previdenza ed assicurazioni sociali - Criteri informatori delle più importanti legislazioni.
10. Cicli e crisi economiche - Le crisi « periodiche » di congiuntura e le crisi « organiche ».

Elementi di scienza delle finanze e di diritto finanziario.

Nozioni di statistica.

V. — *Storia.*

1. Nozioni sull'Impero di Roma (formazione, limiti; suo valore in ordine alla civiltà del mondo), sul Cristianesimo e sulla formazione della Chiesa Cattolica e delle altre Chiese, su le invasioni germaniche e loro conseguenze, su la conquista araba e la nuova civiltà islamica. Il sacro Romano Impero e l'Impero Romano d'Oriente e loro rapporti con l'Italia - I Comuni e le Repubbliche marinare.
2. Lo Stato moderno e sua formazione: principati in Italia, grandi Monarchie nell'Europa Occidentale, dal XIV al XVI secolo. A quali interessi e esigenze esse rispondono, su quali forze sociali poggiano, quale politica estera perseguono - La conquista turca nel Mediterraneo orientale - Scoperte e acquisti coloniali - La lotta per il dominio dell'Italia - L'Impero di Carlo V e suoi successori - Colonizzazione spagnola e portoghese.

3. Umanesimo e Rinascimento: la nuova coltura e il nuovo sentimento della vita. Il pensiero moderno. Progressi del pensiero scientifico, ecc. - Concezione dello Stato e della politica - Personalità che più visibilmente e variamente li incarnarono.
4. Rivoluzione protestante e guerre di religione nei secoli XVI e XVII: vario significato e contenuto loro; speciale importanza del calvinismo anche nei riguardi della politica e del pensiero politico (Paesi Bassi, Inghilterra, Colonie nord americane) - Il Papato di fronte al Protestantesimo.
5. L'Europa dopo il 1648 - Influenza del nuovo assetto politico europeo sul carattere delle relazioni giuridiche internazionali - Primato francese e coalizioni anti-francesi - Il quadro della politica europea attorno al 1700 (guerra di successione spagnuola) e suo ampliarsi: Inghilterra e crescente influenza inglese nel continente e nel Mediterraneo; Austria e sua influenza in Italia e nei Balcani; Russia e sua espansione; il Regno di Prussia, Mar Baltico e Mar Nero. La questione d'Oriente. La spartizione della Polonia - Fatti e caratteri della vita economica: mercantilismo, gara coloniale (Olanda, Francia, Inghilterra); primo slancio delle industrie manifatturiere e, insieme, esaltazione dell'agricoltura, dottrine fisiocratiche, liberismo - Mutamenti napolitici e progressi in Italia: Regno di Napoli e Regno di Sardegna; decadenza del Papato politico e delle superstiti repubbliche - Rivoluzione e indipendenza delle colonie inglesi del Nord America - L'Inghilterra nelle Indie - Gli orientamenti spirituali più caratteristici del XVIII secolo (razionalismo, apprezzamento della coltura specialmente scientifica, illuminismo, enciclopedismo, cosmopolitismo intellettuale, ecc.) - Uomini variamente rappresentativi di questa epoca.
6. Rivoluzione francese, vista nella sua preparazione spirituale, nelle forze politico-sociali interne, nelle ripercussioni internazionali. L'Impero napoleonico, suoi fini, suoi caratteri, personalità di Napoleone. Le forze europee che lo promuovono e lo avversano. L'Italia dal 1796 al 1815, nell'ordine politico e nella coscienza nazionale.
7. La « Restaurazione » del 1815 - Movimenti liberali e nazionali in America, Spagna, Grecia, Francia, Inghilterra, Italia, prima del '48 - L'evoluzione politica dell'America latina e il nuovo assetto di quel continente - 1848-49 in Francia, Italia, domini absburgici, Germania - Il Papato di fronte all'unità italiana. Il Piemonte del decennio cavouriano. Formazione e consolidamento del Regno d'Italia (1859-60, 1866, 1870) - Il secondo Impero - La Prussia dal 1848 al 1870 - Carlo Alberto, Mazzini, Gioberti, Cavour, Garibaldi, Vittorio Emanuele, Napoleone III, Bismarck - Gli Stati Uniti d'America, ampliamenti territoriali, guerra civile, progressi economici.
8. La Germania dopo il 1870 e suo ingresso nella politica mondiale - L'Inghilterra e il suo impero coloniale nel XIX secolo (Australia, Indie, Canadà, ecc.) - Ricostituzione del dominio coloniale francese - Linee dello sviluppo interno e della politica estera della Russia nel XIX secolo - La Triplice e la Duplice - L'Europa e l'Africa negli ultimi decenni del XIX secolo - Fatti e problemi della vita economica e sociale sul declinare dell'800; il moto emigratorio dell'Europa verso l'America, anche come coefficiente dello sviluppo economico-sociale del continente americano: la grande industria e l'urbanesimo - Dottrine politiche varie: socialismo, imperialismo, nazionalismo, ecc. - Panslavismo, semitismo e antisemitismo, panamericanismo, pangermanesimo, ecc. - L'Estremo Oriente e la politica europea - La situazione politico-diplomatica del decennio prima della guerra, nei suoi punti centrali: l'Austria e le nazionalità, il Mediterraneo orientale e la Turchia, la Triplice Intesa, il Marocco, la Bosnia-Erzegovina, Italia e Turchia, ecc.
9. La guerra mondiale nei suoi elementi e momenti più importanti. L'Italia dall'agosto '14 al novembre '18. Il dopoguerra: assetto politico dell'Europa; il mondo coloniale; l'Islam e suoi problemi; Francia e Germania; la Russia, sua rivoluzione, suoi rapporti con l'Europa e con l'Asia; l'Impero inglese; politica estera e coloniale italiana - Il Fascismo.

VI. — *Geografia.*

1. Elementi di geografia fisica.
2. Influenza delle condizioni fisico-geografiche sulla formazione e sullo sviluppo delle Nazioni e degli Stati, sulla loro economia e struttura sociale - Importanza storico-politica di determinate regioni, bacini fluviali e marittimi europei: le regioni alpina, carpatica e balcanica, i bacini del Po, del Reno e del Danubio; il Mediterraneo, l'Adriatico, il Mar Nero, il Baltico.
3. Le grandi vie di comunicazione marittime, terrestri, fluviali, aeree. Loro varia e mutevole importanza in rapporto alla vita economica e politica degli Stati ed allo sviluppo dei mezzi tecnici.
4. Principali ricchezze naturali e loro distribuzione - I principali prodotti dell'agricoltura - Indici del progresso agrario.
5. Composizione, distribuzione e movimenti della popolazione.
6. Le industrie e i prodotti industriali; materie prime; organizzazione tecnica ed economica: mercati di importazione e di esportazione - Le correnti commerciali.
7. Confini, istituzioni pubbliche, suddivisioni interne ed amministrativo, condizioni demografiche, centri urbani, industrie, agricoltura e commercio, ricchezze minerarie, comunicazioni interne e internazionali, colonie, concessioni, protettorati e mandati.
8. Le forze militari dei principali Stati.
9. Il commercio estero dell'Italia nel suo sviluppo storico, nella sua efficienza attuale, nei suoi rapporti con i principali Paesi.

I candidati dimostreranno di saper leggere le carte geografiche e le carte topografiche.

VII. — *Lingue estere.*

Lingua francese.

Altra lingua estera scelta dal concorrente fra le seguenti: inglese e tedesca.

(Di tali lingue il candidato dovrà dimostrare la perfetta conoscenza).

(5988)

REGIA PREFETTURA DI TERNI

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERNI

Veduto il proprio decreto in data 17 luglio 1936-XIV, n. 10653, con il quale fu approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei ai posti vacanti di medico condotto nella provincia di Terni, giusta il bando di concorso 31 maggio 1935-XIII, n. 8485;

Veduto il successivo decreto in data 18 agosto 1936-XIV, n. 10653, con il quale furono assegnate le condotte vacanti messe a concorso ai primi sei concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria;

Considerato che i dottori Cimmino Giuseppe, Pegreffi Enrico e Manta Gerardo, non hanno accettato i posti ad essi attribuiti e che sono pertanto tuttora vacanti le condotte di Narni (frazione Vigne), Calvi dell'Umbria e Baschi (frazione Montecchio) di cui all'avviso di concorso sopra ricordato;

Ritenuto che il dott. Valentini Gabriele, quarto nell'ordine della graduatoria, nella sua domanda di ammissione al concorso aveva scelta per prima, nell'ordine di preferenza, la sede di Castel Giorgio che già col precitato decreto gli era stata attribuita;

Che il dott. Pepe Nicola, quinto nell'ordine della graduatoria, interpellato ed invitato a dichiarare se fosse disposto ad accettare una delle sedi resesi vacanti, ha dichiarato di non volersi spostare dalla sede di Castel Viscardo a lui attribuita con il decreto sopra menzionato;

Che il dott. Tonietti Mario, sesto nell'ordine della graduatoria, ed al quale è stata attribuita la sede di Ficulle, a sua volta si è dichiarato disposto ad accettare la sede di Narni (frazione Vigne) già da lui prescelta nella domanda di ammissione al concorso;

Veduti gli articoli 26 e 56 del regolamento dei concorsi ai posti di sanitari condotti, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sedi vacanti di medico condotto, vengono assegnate come appresso:

1. Al dott. Mario Tonietti la sede di Narni (frazione Vigne);
2. Al dott. Aldo Rocchini la sede di Ficulle;
3. Al dott. Raniero Feliziani la sede di Baschi (frazione Montecchio);
4. Al dott. Domenico Salvati la sede di Calvi dell'Umbria.

Terni, addì 20 novembre 1936 - Anno XV

Il prefetto: SELVI.

(5920)

REGIA PREFETTURA DI VERONA

Proroga del concorso a posti di sanitario condotto.

Con decreto prefettizio 19 novembre 1936 il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi di sanitari condotti è prorogato al 31 dicembre 1936-XV ed il limite di età per l'ammissione ai concorsi medesimi, che avranno luogo indistintamente per titoli e per esami, è elevato ad anni 34.

Il prefetto: VACCARI.

(5922)

REGIA PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Proroga del concorso a posti di sanitario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto il bando di concorso 31 dicembre 1935 per i posti di sanitario condotto vacanti in questa Provincia in data 30 novembre 1935-XIV;
Visto il R. decreto-legge 29 ottobre 1936, n. 1925;

Rende noto:

1° E' prorogato al 31 dicembre 1936, ore 16, il termine utile per la presentazione dei documenti e domande di ammissione al concorso per i posti di medici, veterinari e levatrici condotti di questa Provincia, indetto con bando 31 dicembre 1935.
2° Potranno partecipare al concorso tutti i candidati che non abbiano compiuto il 34° anno di età.
3° Il concorso sarà espletato per titoli ed esami, secondo le disposizioni del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, e del decreto Ministeriale 14 aprile 1935.

Campobasso, addì 20 novembre 1936 - Anno XV

Il prefetto: GAZZERA.

(5925)

REGIA PREFETTURA DI BOLOGNA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visti i propri decreti n. 20800 Sanità, in data 15 giugno 1936, portanti l'approvazione della graduatoria del concorso a n. 17 posti di medico condotto nei comuni di Bologna, Baricella, Bentivoglio, Camugnano, Granarolo Emilia, Imola, Lizzano in Belvedere, Minerbio, Pieve di Cento, Monzuno, Medicina, S. Giorgio di Piano, Zola Predosa di questa Provincia, nonchè la dichiarazione dei vincitori per ciascun posto messo a concorso;
Vista la lettera n. 790-2 in data 19 luglio 1936, con la quale il podestà di Bentivoglio comunica la rinuncia del dott. Renato Giordano al posto di medico per la seconda condotta di quel Comune, cui era stato nominato con deliberazione 28 giugno 1936, vistata per l'esecutività il 7 luglio successivo, col n. 22409 Sanità;
Considerato che il dott. Ubaldo Gallerani, designato per la sede di Imola-Ponticelli, e il dott. Pietro Benini, designato per quella di Medicina-Portonovo, interpellati a' sensi e per gli effetti dell'art. 26 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, non hanno accettata la nomina alla condotta suddetta;
Constatata la vacanza del posto;
Visti gli articoli 23, 26, 55 e 56 del regolamento sui ricorsi sanitari 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Gallelli domiciliato a Bodoloto (prov. di Catanzaro) è dichiarato vincitore per il posto di medico della seconda condotta di Bentivoglio.
Il presente decreto sarà pubblicato a cura di questa Prefettura nei modi e termini stabiliti nell'art. 23 del citato regolamento.

Bologna, addì 10 novembre 1936 - Anno XV

Il prefetto: TIENGO.

(5926)

REGIA PREFETTURA DI UDINE

Riapertura del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Rende noto di avere riaperto il concorso, indetto in data 17 febbraio 1936, per il conferimento delle condotte ostetriche di Buia (1° reparto), Cervignano (1ª e 2ª condotta), Cimolais, Codroipo (1° reparto), Forni Avoltri, Ovaro, Palmanova (1° reparto), Pasaino di Pordenone (2° reparto), Pavia di Udine (1° reparto), Polcenigo, Pordenone, Udine (due condotte).
Limite di età anni 34; fermi gli aumenti previsti da disposizioni in vigore.
Termine utile per la presentazione delle domande: 31 dicembre 1936-XV.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla Divisione III San.

Udine, addì 16 novembre 1936 - Anno XV

Il prefetto: TESTA.

(5928)

REGIA PREFETTURA DI TERAMO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il decreto prefettizio 2 settembre 1936, n. 10124, col quale veniva approvata la graduatoria delle candidate al concorso a posti di levatrice condotta indetto con decreto prefettizio 30 maggio 1935;
Visto il decreto prefettizio 2 settembre 1936, n. 11519, col quale, fra l'altro, la signora Di Marco Valdemira veniva dichiarata vincitrice del concorso predetto per la condotta ostetrica del comune di Arsita;
Visto che si è resa vacante la condotta di Silvi Paese dalla Di Marco chiesto in ordine di preferenza a causa di rinuncia al posto da parte della candidata che precede in graduatoria signora Marinari Maria;
Visti gli articoli 55 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signora Di Marco Valdemira è dichiarata vincitrice del concorso di cui in narrativa per la condotta ostetrica di Silvi Paese.
Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e in quello del comune di Silvi.

Teramo, addì 14 novembre 1936 - Anno XV

Il Prefetto.

(5929)

REGIA PREFETTURA DI VICENZA

Proroga del concorso a posti di sanitario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visto l'avviso di concorso a posti di levatrice condotta dei comuni di Asiago e Gallio (consorzio), Castelgomberto, Gambellara, Lonigo (2° reparto), Santorso, Valdagno (frazione Piana), del 31 dicembre 1935-XIV, che fissava al 31 maggio e susseguentemente al 31 maggio e 31 luglio 1936 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 13 novembre 1936, n. 263;
Visto la circolare Ministeriale telegrafica esplicativa del citato decreto n. 37930 del 15 novembre 1936;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, scaduto il 31 luglio 1936-XIV, è prorogato a tutto il 31 dicembre 1936-XV.
Al concorso potranno partecipare le candidate che alla data del bando di concorso (31 dicembre 1935-XIV) non avevano superato l'età di anni 34 (trentaquattro); fermi gli aumenti di limite di età già previsti dalle disposizioni in vigore.

Vicenza, addì 18 novembre 1936 - Anno XV

Il Prefetto.

(5930)

REGIA PREFETTURA DI GENOVA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Veduti i propri decreti in data 25 giugno 1936-XIV, contradistinti col n. 25521, con i quali è stata approvata la graduatoria del concorso provinciale a posti di medico condotto indetto nel maggio 1935-XIII e si è proceduto alla dichiarazione dei vincitori dei singoli posti messi a concorso;
Veduta la nota 29 settembre p. p. n. 1960 del podestà di Genova dalla quale risulta che il concorrente dott. Ottolenghi Bonaiuto Pasquale, vincitore della condotta di Genova-Pegli orientale, zona 44, ha rinunciato al posto, con dichiarazione in data 20 settembre u. s.;
Ritenuto che occorre provvedere alla dichiarazione del nuovo vincitore del posto come sopra resosi vacante;
Visti gli atti di concorso e le domande presentate dai concorrenti che seguono immediatamente in graduatoria il dott. Ottolenghi Bonaiuto, 6° classificato;
Considerato che l'8° classificato, dott. Giacinto Gandullia, precedentemente dichiarato vincitore della condotta di Genova Cornigliano occidentale zona 39, nell'ordine delle preferenze aveva dato la precedenza alla condotta di Genova-Pegli orientale, e che, per-

tanto gli compete la facoltà di scelta nei riguardi di tale sede fattasi vacante;

Veduta la dichiarazione in data 12 corrente, con la quale il dott. Gandullia ha espressa la sua accettazione per il conferimento della nuova sede;

Veduti gli articoli 56 e 26 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Il concorrente dott. Giacinto Gandullia è dichiarato vincitore della condotta medica di Genova-Pegli orientale, zona 44.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Genova.

Genova, addì 24 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

(5931)

REGIA PREFETTURA DI PALERMO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visto il bando di concorso pubblicato da questa Prefettura in data 30 maggio 1935-XIII, per i posti di veterinario comunale e consorziale, vacanti alla data del 30 aprile 1935, nei comuni di Cefalù, Collesano, S. Mauro Castelverde, Lercara, Caccamo, Marineo e Vicari e nei Consorzi Caltavuturo-Sclafani, Chiusa Sclafani-Giuliana, Piana dei Greci-Altofonte-S. Cristina Gela, Misilmeri-Villabate e S. Giuseppe Jato-S. Cipirello;

Visti i propri decreti 10 dicembre 1935 e 15 febbraio 1936, coi quali il comune di Vicari fu costituito in consorzio con quello di Lercara e il comune di Marineo fu aggregato al Consorzio di Misilmeri-Villabate e per cui il concorso suddetto è risultato per dieci posti anzichè per dodici;

Veduti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso stesso non che la graduatoria dei concorrenti da essa formata;

Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti ai posti di veterinario comunale e consorziale nei Comuni e Consorzi di cui sopra:

1.	Dott.	Levi Giuseppe fu Ortensio .	con punti	18,88/50
2.	»	Di Mino Giuseppe fu Salvatore.	»	18,66/50
3.	»	Di Salvo Domenico di Giovanni.	»	18,33/50
4.	»	Fabbri Primo di Luigi . .	»	15,77/50
5.	»	Cattaneo Gaetano di Eugenio .	»	15,33/50
6.	»	Davì Giovanni di Giovanni .	»	15,22/50
7.	»	Placa Luigi di Gandolfo . .	»	13,66/50
8.	»	Manazza Vittorio di Giuseppe .	»	12,44/50
9.	»	Barbieri Luigi di Amedeo . .	»	11,88/50
10.	»	Luongo Leonardo di Francesco.	»	10,77/50 (1)
11.	»	Carnicelli Vincenzo di Luigi .	»	10,77/50
12.	»	Ferrari Lelio di Ampelio . .	»	10,66/50
13.	»	Sicilia Giovanni di Luigi . .	»	10,44/50
14.	»	Ravaglia Spartaco di Alfredo .	»	10,33/50
15.	»	Magri Bindo di Primo . .	»	10,22/50 (2)
16.	»	Cantone Giuseppe di Giovanni .	»	10,22/50
17.	»	Carusillo Gius. Antonio di N. .	»	10,11/50
18.	»	Triglia Enrico di Giuseppe .	»	10/50
19.	»	Luchetti Emilio di Vincenzo .	»	9,55/50
20.	»	Campisi Paolo di Luigi Ant. .	»	9,33/50
21.	»	Galfano Giovanni di Rosario .	»	8,77/50
22.	»	Beda Emiliano fu Alfeo . .	»	8,22/50
23.	»	Arangio Antonino fu Carmelo .	»	7,44/50
24.	»	Lugari Francesco di Bartol. .	»	7,33/50
25.	»	Incardona Cristoforo di Ignaz.	»	7,22/50
26.	»	Vaccaro Baldassare fu Salvat.	»	7/50
27.	»	Selvaggi Francesco di Gregorio.	»	6,77/50
28.	»	Gagliardo Filippo fu Antonino .	»	6,66/50
29.	»	Alagona Ernesto di Antonino .	»	6,33/50
30.	»	Floridia Pietro di Francesco .	»	6/50
31.	Dott.	Maida Carmelo fu Alessandro .	con punti	5/50
32.	»	Di Giorgio Francesco fu Gius.	»	4,88/50
33.	»	Monteleone Salvatore fu Ant. .	»	4,44/50
34.	»	Bonofacio Liborio di Calogero .	»	3,88/50 (2)
35.	»	Cuccia Matteo di Carmelo . .	»	3,88/50 (3)
36.	»	Sicilia Vincenzo di Luigi . .	»	3,88/50
37.	»	Ragusa Calogero di Salvatore .	»	3,66/50 (1)
38.	»	Di Grazia Giuseppe di Pietro .	»	3,66/50
39.	»	Parisi Bartolomeo di Vincenzo .	»	3,33/50
40.	»	Campisi Melchiorre fu Gioacch.	»	2,77/50
41.	»	Neri Giovanni di Agostino . .	»	2,22/50
42.	»	Salerno Franc. Paolo di Ant. .	»	1,66/50 (4)
43.	»	Vassallo Pasquale fu Gioacch.	»	1,66/50
44.	»	Sciarrino Guglielmo di Filippo .	»	1,11/50

(1) Precede per età.

(2) Precede perchè coniugato.

(3) Precede perchè presta servizio lodevole in Comuni messi a concorso: Vicari e Lercara.

(4) Precede perchè ha fatto servizio da ufficiale veterinario di complemento.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'Albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati, ai sensi dell'art. 23 del citato R. decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Palermo, addì 12 novembre 1936 - Anno XV

Il prefetto: BENIGNI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visto il bando di concorso pubblicato da questa Prefettura in data 30 maggio 1935-XIII, per i posti di veterinario comunale e consorziale, vacanti alla data del 30 aprile 1935, nei comuni di Cefalù, Collesano, S. Mauro Castelverde, Lercara, Caccamo, Marineo e Vicari e nei consorzi Caltavuturo-Sclafani, Chiusa Sclafani-Giuliana, Piana dei Greci-Altofonte-S. Cristina Gela, Misilmeri-Villabate, e S. Giuseppe Jato-S. Cipirello;

Visti i propri decreti 10 dicembre 1935 e 15 dicembre 1936 coi quali il comune di Vicari fu costituito in consorzio con quello di Lercara e il comune di Marineo fu aggregato al consorzio di Misilmeri-Villabate, per cui il concorso suddetto è risultato per dieci anzichè per dodici posti;

Vedute le istanze dei concorrenti, con la indicazione delle sedi per le quali, per ordine di preferenza, parteciparono al concorso;

Veduto il proprio decreto di pari data, col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti ai posti di cui sopra;

Visti gli articoli 23, 24 e 55 del regolamento approvato con R. decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso sopracennato, per il posto indicato a fianco di ciascuno di essi.

1. Dott. Levi Giuseppe - consorzio: Misilmeri-Marineo-Villabate.
2. » Di Mino Giuseppe - consorzio: Piana dei Greci-Altofonte-S. Cristina.
3. Dott. Di Salvo Domenico - consorzio: Lercara-Vicari.
4. » Fabbri Primo - comune di Cefalù.
5. » Cattaneo Gaetano - consorzio: S. Giuseppe-S. Cipirello.
6. » Davì Giovanni - comune di Caccamo.
7. » Placa Luigi - comune di Collesano.
8. » Manazza Vittorio - comune di S. Mauro Castelverde.
9. » Barbieri Luigi - consorzio: Caltavuturo-Sclafani.
10. » Luongo Leonardo - consorzio: Chiusa Sclafani-Giuliana.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'Albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati, ai sensi dell'art. 23 del citato R. decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Palermo, addì 12 novembre 1936 - Anno XV

Il prefetto: BENIGNI.

(5923)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.